

## Circolare del 24 luglio 2019

Oggetto: **Commercializzazione cannabis light - Sentenza Cassazione Sezioni Unite - Motivazioni.**

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 30475 del 10 luglio 2019 hanno reso la motivazione del dispositivo pronunciato lo scorso 30 maggio.

Il principio di diritto affermato stabilisce che **la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L quali foglie, inflorescenze, olio, resina è una condotta che integra il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 (TU stupefacenti), anche in fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, della L. 242/2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficace drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.**

La sentenza, così risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha, dunque, escluso che la commercializzazione al pubblico di *cannabis* L. (ed, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa) rientri nell'ambito di applicabilità della L. 242/2016, la quale qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse ed iscritte nel catalogo comune delle varietà della specie di piante agricole (ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del 13 giugno 2002, che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati).

In estrema sintesi, la Suprema Corte, dopo aver esaminato la L. 242/2016, ha ritenuto che, ogni condotta di cessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale di *cannabis*, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente elencati all'art. 2, comma 2, della sopra citata legge non rientra nell'ambito di operatività di questa legge e, di conseguenza, integra una condotta illecita.

In sostanza, la coltivazione della *cannabis* è consentita senza necessità di autorizzazione esclusivamente per i prodotti elencati come alimenti, fibre e carburanti.

In particolare, i Giudici hanno ritenuto che non vale come scriminante il livello di THC inferiore allo 0,6%, in considerazione del fatto che la coltivazione della *cannabis*, e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integra la fattispecie di reato prevista TU stupefacenti (D.P.R 309/90), anche se il contenuto di THC sia inferiore alla soglia stabilita.

Tuttavia, i Giudici della Suprema Corte concludono che, comunque, il Giudice del merito per ogni caso deve procedere alla puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Ciò in ossequio

al principio della offensività, che impone di verificare la rilevanza penale della singola condotta rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione.

In conclusione, ai sensi di tale pronuncia giurisprudenziale, è vietato mettere in commercio foglie, inflorescenze, olio e resina, benché caratterizzata per il basso contenuto di THC. Tuttavia, si potrebbe ad esempio, in certi casi profilare come fatto particolarmente tenue, con la conseguente esclusione della punibilità. E dovrà essere un giudice a stabilirlo di volta in volta, attraverso uno specifico accertamento, se effettivamente la merce posta in vendita abbia efficacia drogante. Diversamente, infatti la condotta in questione sarà da considerarsi lecita.

Tale principio è scaturito dalla considerazione di una normativa non troppo chiara, ed infatti, in calce alla sentenza le Sezioni Unite rilevano che ci sono delle *"asimmetrie interpretative rispetto all'ambito applicativo della novella 2016"* che, possono sortire *"una ricaduta sull'elemento conoscitivo del dolo del soggetto, rispetto alla commercializzazione dei derivati dalla cannabis L. effettuate all'indomani dell'entrata in vigore della novella"* e di conseguenza questo non può non avere un peso sui giudizi. A tal proposito, le Sezioni Unite, affermano come principio generale, indicato dalla Corte Costituzionale, che, al giudizio sull'inevitabilità dell'errore sul divieto, cui consegue l'esclusione della colpevolezza, è necessario tener conto di criteri oggettivi quali l'assoluta oscurità del testo legislativo o l'atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari.

Sotto questo profilo si evidenzia che la sentenza non determina un'automatica illiceità degli esercizi dedicati alla vendita dei derivati della cannabis ma certamente rafforza gli elementi per quell'azione di contrasto evocata nella recente circolare del Ministero dell'interno commentata nella citata COM.20.